

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE (14) – ESTRATTO	MODIFICHE PROPOSTE	ILLUSTRAZIONE
Art. 140-septies (Azioni rappresentative)	Art. 140-septies (Legittimazione e procedimento)	<p>La rubrica è intesa a meglio riflettere lo specifico contenuto dell’articolo, che, in linea con la direttiva, disciplina la legittimazione all’esperienza delle azioni rappresentative e regole di procedura tendenzialmente uniformi sia per le azioni rappresentative inibitorie sia per le azioni rappresentative compensative (i.e. la disciplina del filtro si applica anche alla azione rappresentativa inibitoria).</p> <p>Attese le <u>tutto sommato modeste</u> varianti tra la disciplina delle azioni rappresentative oggetto dello Schema di d.lgs. di recepimento e la disciplina vigente dei Procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva) ex art. 840-bis ss. c.p.c. potrebbe essere opportuno un rinvio generale alla disciplina del Titolo VIII-bis c.p.c. “salvo ove diversamente previsto” dal Titolo II.1 del Codice del consumo.</p>
<p>1. Le azioni rappresentative previste dal presente titolo possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche congiuntamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall’articolo 140-octies oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall’articolo 140-novies, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies.</p>	<p>1. Le azioni rappresentative previste dal presente titolo possono essere promosse dagli enti legittimati, anche senza previa adesione da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall’articolo 140-octies oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall’articolo 140-novies, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies.</p>	<p>L’equivoco riferimento al “mandato” (di cui non vi è traccia nella Direttiva) è sostituito dalla previsione in base a cui l’ente collettivo è legittimato a proporre le azioni rappresentative anche senza dover raccogliere preventivamente le adesioni dei consumatori. L’ente collettivo gode di legittimazione propria e non si affianca, con compiti meramente promozionali-organizzativi, al consumatore-attore, come era nel modello della azione di classe ex art. 140-bis originario. Con riguardo alle azioni rappresentative inibitorie, la Direttiva dispone esplicitamente che i singoli consumatori “<i>non sono tenuti a manifestare la volontà di farsi rappresentare da tale ente legittimato</i>” (art. 8, comma 3, dir.); con riguardo alle azioni rappresentative compensative, la Direttiva prevede che spetta a ciascuno Stato membro stabilire “<i>come e in quale fase ... i singoli consumatori interessati ... possano esprimere tacitamente o espressamente la propria volontà di essere rappresentati o meno dall’ente legittimato</i>” (art. 9, comma 2, dir.). La opzione abbracciata dallo Schema di d.lgs. è assai favorevole ai consumatori, poiché dispensa l’ente legittimato dall’onere preventivo di</p>

		raccolta di adesioni, che potranno essere manifestate anche in corso di causa.
2. Restano ferme le norme in materia di diritto internazionale privato, in particolare relative alla giurisdizione nonché al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali.		Di riflesso, ciò impone di prevedere criteri di competenza territoriale interna anche diversi da quello della sede, v. <i>infra</i> .
3. Se la violazione delle disposizioni di cui all'allegato II- <i>septies</i> lede o può ledere consumatori di diversi Stati membri, l'azione rappresentativa può essere proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati membri, iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020.	3. Se la violazione delle disposizioni di cui all'allegato II- <i>septies</i> lede o può ledere consumatori di diversi Stati membri, l'azione rappresentativa può essere proposta con ricorso unitario da più enti legittimati di diversi Stati membri, iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020.	<p>Si propone di sostituire l'avverbio "congiuntamente" con la locuzione "con ricorso unitario", per sottolineare ancor meglio che il litisconsorzio facoltativo (o meglio <u>unitario</u>) tra più enti legittimati dovrà essere originario e che, in tal caso, si avrà una <u>legittimazione congiunta</u> dei più enti legittimati co-ricorrenti. Il considerando n. 31 dir. è del pari vago ma sembra escludere lo scenario di una pluralità di azioni rappresentative autonomamente instaurate da più enti legittimati e suscettibili di riunione (che si dovrebbe immaginare ai sensi degli artt. 273 o 274 c.p.c.) poiché recita: "<i>Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere proposte dinanzi ai rispettivi organi giurisdizionali o autorità amministrative da enti legittimati che sono stati designati ai fini di tali azioni rappresentative in un altro Stato membro. Inoltre, gli enti legittimati di diversi Stati membri dovrebbero poter <u>unire le forze in un'unica azione rappresentativa in un singolo foro, fatte salve le pertinenti norme sulla competenza giurisdizionale. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa aditi di esaminare se l'azione rappresentativa possa essere trattata come un'unica azione rappresentativa.</u></i></p> <p>Anche l'art. 6, comma 2, dir. del resto, fa riferimento ad un'unica azione: "Gli Stati membri garantiscono che laddove la presunta violazione del diritto dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, leda o possa ledere i consumatori in diversi Stati membri <u>l'azione rappresentativa possa essere intentata</u> dinanzi all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa di uno Stato membro <u>da più enti legittimati di diversi Stati membri</u> al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori in diversi Stati membri".</p>

		<p>Si introduce quindi una <u>deroga</u> alla disciplina vigente della azione di classe ex art. 840-<i>bis</i> ss. c.p.c., la quale se, da un lato, non preclude la proposizione di azioni di classe autonome, dall'altro impone la riunione alla prima azione esperita di tutte quelle proposte nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di fissazione della udienza (art. 840-<i>quater</i>, comma 1, c.p.c.) e sembra riservare la legittimazione processuale alla conduzione della azione esclusivamente in capo al primo attore.</p> <p>La Direttiva, peraltro, non fissa una barriera preclusiva analoga a quello previsto dall'art. 840-<i>quater</i>, comma 1, c.p.c. E questo è un ulteriore <i>caveat</i> che investe sia la pluralità di azioni rappresentative transfrontaliere sia la pluralità di azioni rappresentative che coinvolgano consumatori di un unico Stato membro.</p> <p>Inevitabilmente, la pluralità di enti legittimati nel ruolo di ricorrenti darà luogo a complicazioni, inerenti ad es. al giudizio sulla adeguatezza di ciascuno a rappresentare la classe in sede di filtro, legittimazione ad impugnare la ordinanza di inammissibilità, legittimazione a transigere, etc. Si tratta, tuttavia, di complicazioni che nascono da una precisa opzione della Direttiva, che tuttavia limita la facoltà di litisconsorzio attivo alle sole ipotesi di azioni rappresentative transfrontaliere.</p>
<p>4. La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.</p>	<p>La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente o in cui si siano verificati o si teme possano verificarsi la condotta dannosa o i suoi effetti. Si applica l'art. 18 c.p.c.</p>	<p>La aggiunta di ulteriori criteri di competenza per territorio, aggiuntivi rispetto a quello della sede del professionista resistente, si impone in ragione del fatto che la Direttiva "<i>non pregiudica le norme dell'Unione ... relative alla giurisdizione</i>" (art. 2, comma 3, dir.) e consente anche azioni rappresentative transfrontaliere (art. 6 dir.). Ne consegue che i Giudici italiani avranno giurisdizione anche su azioni rappresentative promosse in Italia nei confronti di professionisti con sede in altri Stati membri, ed occorre pertanto indicare ulteriori criteri di riparto della competenza territoriale interna. Quelli proposti mutuano il criterio di giurisdizione in materia delittuale previsto dall'art. 7, n. 2, Reg. 1215/2012, cui del resto fa espresso riferimento anche il considerando n. 34 dir. Di tal ch�, nella ipotesi di una azione rappresentativa compensativa promossa nei confronti di un produttore automobilistico (ad es. tedesco) con sede in Germania, sar� possibile individuare il giudice italiano competente per territorio se i beni</p>

		<p>affetti da vizi qualitativi idonei a incidere sul loro valore siano stati distribuiti o acquistati nel circondario del Tribunale adito.</p> <p>La espressa previsione della <i>inderogabilità del foro</i>, ai sensi dell'art. 28, ultima parte c.p.c., fa sì che il giudice possa rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio entro la prima udienza, appare invece in linea con la natura collettiva degli interessi tutelati. Fermo restando che in caso di incompetenza opererà la disciplina della <i>translatio iudicii</i> ex art. 50 c.p.c.</p> <p>Il richiamo all'art. 18 c.p.c. consente all'ente legittimato di beneficiare della norma di competenza territoriale residuale, che opera qualora il convenuto non abbia sede/residenza, domicilio o dimora conosciuti in Italia, e così di agire davanti al giudice del luogo in cui risiede (ha sede) l'attore.</p>
<p>5. Nel ricorso l'ente legittimato indica gli elementi necessari a determinare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa, la sussistenza della giurisdizione e il diritto applicabile, nonché i finanziamenti dell'azione promossa, ricevuti o promessi da parte di terzi.</p>	<p>5. Nel ricorso l'ente legittimato indica gli elementi necessari a determinare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa, la sussistenza della giurisdizione e il diritto applicabile, nonché i finanziamenti dell'azione promossa, ricevuti o promessi da parte di terzi.</p>	<p>Il considerando n. 34 dir. recita <i>“Nel proporre un’azione rappresentativa, l’ente legittimato dovrebbe fornire all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa informazioni sufficienti sui consumatori interessati dall’azione rappresentativa. Tali informazioni dovrebbero consentire all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa di determinare se detiene la relativa giurisdizione e determinare il diritto applicabile. In un caso collegato a un illecito civile, tale obbligo comporterebbe comunicare all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa il luogo in cui l’evento dannoso che lede i consumatori è avvenuto o può avvenire”</i>. L'art. 7, comma 2, dir. prevede che <i>“All’atto di intentare un’azione rappresentativa, l’ente legittimato fornisce all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa informazioni sufficienti sui consumatori interessati dall’azione rappresentativa”</i>. Si propone, pertanto, di eliminare la previsione dell'onere dell'ente legittimato di indicare il titolo di giurisdizione e il diritto applicabile. La Direttiva non impone la indicazione di tali elementi, tanto meno li eleva a requisiti di contenuto-forma dell'atto introduttivo. A parte la rilevanza officiosa della questione di giurisdizione per tutto il corso del primo grado di giudizio (art. 37, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 2, lett. a, d.lgs. 149/2022), la giurisdizione si determina sulla base della domanda (art. 386 c.p.c.). La allegazione dei fatti costitutivi dei diritti omogenei, quando il titolo di giurisdizione si basi su fatti c.d. intrinseci (i.e. rilevanti anche per il merito), di per sé dovrebbe consentire al giudice adito di accertare la sussistenza della propria giurisdizione.</p>

<p>6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato ai sensi dell'articolo 840-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.</p>	<p>6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato a cura della cancelleria entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia.</p>	<p>Le modifiche proposte sono volte semplicemente ad esplicitare il senso dei rimandi al c.p.c., in quanto le disposizioni cui l'articolato rinvia sono di nuova introduzione e non immediatamente riconducibili alle norme dall'interprete.</p>
<p>7. Il procedimento è regolato dal rito semplificato di cui al libro secondo, titolo I, capo III-quater, del codice di procedura civile, in quanto compatibile. Non si applica il primo comma dell'articolo 281– duodecies del codice di procedura civile. In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma, del codice di procedura civile. Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza, il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.</p>	<p>7. Il procedimento è regolato secondo le norme del procedimento semplificato di cognizione di cui all'articolo 281-decies del codice di procedura civile, in quanto compatibile. Non è consentito il mutamento del rito. In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, per i consumatori che abbiano revocato la loro adesione prima che il decreto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma, del codice di procedura civile sia divenuto definitivo. Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza, il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 840-quinquies del codice di procedura civile.</p> <p>8. La decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un'autorità amministrativa di qualsiasi Stato membro relativa all'esistenza di una violazione a danno degli interessi collettivi dei consumatori ha efficacia di prova della esistenza della condotta nell'ambito di una</p>	<p>Le modifiche proposte sono volte semplicemente ad esplicitare il senso dei rimandi al c.p.c., in quanto le disposizioni cui l'articolato rinvia sono di nuova introduzione e non immediatamente riconducibili alle norme dall'interprete.</p> <p>Si ritiene preferibile, in tema di istruzione ed esibizione istruttoria, fare espresso richiamo alla disciplina prevista dal c.p.c. in luogo del richiamo al d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 in materia di azioni di risarcimento del danno da violazioni del diritto antitrust, in modo da evitare che sorga il dubbio se le norme agevolative in tema di <i>disclosure</i> e relative sanzioni a presidio della loro effettività si applichino alle sole azioni rappresentative deducibili alla violazione del diritto della concorrenza o a tutte le azioni rappresentative, quale che sia il plesso normativo unionale violato (e di cui all'elenco allegato alla Direttiva e allo schema di d.lgs.).</p> <p>Si ritiene doveroso aggiungere un ottavo comma, per dare attuazione alla previsione di cui all'art. 15 dir. (Effetti delle decisioni definitive), in base a cui: <i>“Gli Stati membri provvede affinché una decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un'autorità amministrativa di qualsiasi Stato membro relativa all'esistenza di una violazione a danno degli interessi collettivi dei consumatori possa essere usata da tutte le parti come prova nell'ambito di eventuali altre azioni dinanzi ai loro organi giurisdizionali o autorità amministrative nazionali al fine di invocare provvedimenti risarcitori nei confronti dello stesso professionista per la stessa pratica, conformemente al diritto nazionale in materia di valutazione delle prove”</i>. La necessità di una specifica disposizione di recepimento si impone, atteso che il d.lgs. 3 del 2017 disciplina la sola efficacia probatoria delle decisioni delle autorità antitrust di altri Stati membri in seno ad azioni risarcitorie dovute alla violazione di quella specifica disciplina. Inoltre, l'art. 7, comma 2, d.lgs. 3/2017 attribuisce a tali decisioni definitive portata indiziaria (<i>“prova ... valutabile insieme ad altre prove”</i>), laddove la Direttiva 2020/1828</p>

	<p>azione rappresentativa esperita davanti al Giudice italiano per i medesimi fatti, salvo quanto previsto dall'art. 1306 c.c.</p>	<p>sembrerebbe imporre agli Stati di attribuire efficacia di piena prova a decisioni definitive. Scelta senz'altro più tutelante per i consumatori. E' da chiedersi, peraltro, se la scelta della Direttiva non determini una degradazione della efficacia del giudicato di accoglimento della azione rappresentativa che, almeno da noi, potrebbe essere opponibile al medesimo professionista ai sensi dell'art. 1306 c.c. (senza possibilità per il professionista di fornire prova contraria). Ragion per cui si ritiene di fare salva la applicazione della norma più tutelante per i creditori solidali.</p>
<p>8. La domanda è inammissibile: a) quando è manifestamente infondata; b) se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa; c) se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l'ente ricorrente è privo dei requisiti necessari per la legittimazione all'azione; d) quando l'azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione è concorrente del convenuto o dipende da quest'ultimo. In questo caso il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all'ente ricorrente un termine entro cui rifiutare o modificare il finanziamento; e) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda non giustifica l'esercizio dell'azione.</p>	<p>Invariato.</p>	<p>La Direttiva non disciplina – non impone ma neppure non vieta – la introduzione di un meccanismo di filtro di ammissibilità delle azioni rappresentative. Per quanto concerne il conflitto di interessi e il finanziamento da parte di terzi, l'art. 10, comma 4, dir. abilita espressamente gli Stati ad adottare “misure appropriate”. Un dubbio di compatibilità con la Direttiva potrebbe essere sollevato dalla previsione del filtro di ammissibilità per le azioni che appaiono “manifestamente infondate”. L'art. 17 dir. invita gli Stati membri a garantire la adeguata “sollecitudine procedurale” con riferimento alle azioni rappresentative inibitorie e nulla prevede quanto al rito applicabile alle azioni rappresentative compensative. Non pare tuttavia che l'applicazione del filtro, così come previsto dalla disciplina generale della azione di classe codicistica, si ponga in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 47 carta dei diritti). Esso è in linea con la storia dell'istituto della azione di classe (Rule 23 FRCP) e serve il migliore interesse dei consumatori.</p>
<p>9. L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, entro quindici giorni dalla pronuncia.</p>	<p>Invariato.</p>	

<p>10. Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del comma 8, lettera a), il ricorrente può riproporre l'azione rappresentativa quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.</p>	<p>Invariato.</p>	
<p>11. Si applica l'articolo 840-ter, settimo e ottavo comma, del codice di procedura civile.</p>	<p>Invariato.</p>	
<p>Art. 140-novies (Provvedimenti compensativi)</p>	<p>Art. 140-novies (Provvedimenti risarcitori)</p>	
<p>1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti compensativi.</p>	<p>1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti risarcitori quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato.</p>	<p>Si ritiene opportuno adeguare la rubrica e il testo dell'articolo alla lettera dell'art. 9 dir., che non parla di "provvedimenti compensativi", nozione comunque vaga e letteralmente inadeguata ad abbracciare rimedi tipicamente costitutivi, come quello risolutorio o estimatorio, che pure sono previsti dalla Direttiva.</p>
<p>2. Fermo quanto previsto dall'articolo 140-septies, si applicano gli articoli da 840-quater a 840-terdecies e l'articolo 840-quinquiesdecies del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Il giudice determina un contributo di modesta entità ai sensi dell'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h), del codice di procedura civile. È esclusa l'applicazione del terzo comma del medesimo articolo 840-sexies.</p>	<p>Con la ordinanza che dichiara inammissibile la azione rappresentativa o che, in sede di reclamo, conferma la inammissibilità, il giudice provvede sulle spese del procedimento.</p> <p>Il giudice determina l'importo da versare a carico di ciascun aderente alla azione rappresentativa a titolo di fondo spese. L'importo determinato dal giudice non è suscettibile di integrazione. Il mancato versamento dell'importo da parte del</p>	<p>La formulazione della disposizione andrebbe ripensata, poiché accorpa la disciplina eterogenea della condanna alle spese di lite, giusta soccombenza e/o causalità, ai profili interni, propri del rapporto tra ente legittimato e aderenti, dei costi della conduzione del procedimento e del contributo suscettibile di essere richiesto ai singoli aderenti.</p>

	consumatore non rende inefficace l'adesione.	
3. In caso di soccombenza il consumatore è condannato al rimborso delle spese a favore del resistente nel solo caso di mala fede o colpa grave.	<p>In caso di soccombenza, la condanna alle spese è pronunciata nei confronti dell'ente legittimato. I consumatori aderenti alla azione rappresentativa non possono essere condannati alle spese, salvo quanto previsto dal comma successivo.</p> <p>I singoli consumatori aderenti possono essere condannati a rifondere al professionista le spese che questi sia stato costretto a sostenere a causa di condotte dolose o gravemente colpose di tali singoli consumatori.</p>	<p>In base al considerando n. 38 dir. <i>"I singoli consumatori interessati da un'azione rappresentativa non dovrebbero pagare le spese del procedimento. Ciononostante, in circostanze eccezionali, dovrebbe essere possibile ingiungere a un singolo consumatore interessato da un'azione rappresentativa per provvedimenti risarcitori di pagare le spese sostenute a seguito di condotta intenzionale o negligente di tali singoli consumatori, per esempio il prolungamento del procedimento per via di un comportamento illecito"</i>.</p> <p>In sostanza, una condanna individuale alle spese a carico di singoli consumatori non sarà mai possibile in base al principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., ma potrà invece essere pronunciata ai sensi dell'art. 92, co. 1, seconda parte, c.p.c. per le spese dovute alla trasgressione del dovere di lealtà e probità processuale. Può immaginarsi il caso di adesioni da parte di soggetti palesemente privi dei requisiti di appartenenza al gruppo degli interessati così come definito dalla ordinanza di ammissione della azione rappresentativa o ancora il caso di aderenti che presentino prove non genuine circa la loro legittimazione o entità del pregiudizio individuale.</p>
Art. 140-decies (Accordi di natura transattiva e conciliativa)		
1. Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140-novies.		
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il tribunale, sentiti l'ente legittimato e il professionista, può invitarli a raggiungere una transazione concernente la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140-novies entro un		

<p>termine ragionevole.</p> <p>3. Il tribunale verifica che la proposta transattiva o conciliativa non contrasti con norme imperative e non contenga clausole o obbligazioni non eseguibili tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti e, in particolare, di quelli dei consumatori interessati.</p>		
<p>4. Si applica l'articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile.</p> <p>5. Si applica altresì l'articolo 840-<i>quaterdecies</i> del Codice di procedura civile in quanto compatibile.</p>	<p>4. Sino a quando la causa è rimessa in decisione, il giudice istruttore può formulare una proposta transattiva o conciliativa.</p> <p>5. Si applica altresì l'articolo 840-<i>quaterdecies</i> del Codice di procedura civile in quanto compatibile.</p>	<p>Il comma quarto richiama l'art. 185, comma 3, c.p.c. che concerne il tentativo di conciliazione su richiesta delle parti. Il comma quinto, invece, richiama in quanto compatibile l'art. 840-<i>quaterdecies</i> nella sua interessa. Poiché l'art. 840-<i>quaterdecies</i>, comma 1, c.p.c. conferisce al giudice il potere di formulare la proposta conciliativa, a prescindere dalla istanza congiunta delle parti, ed in ciò ricalca la previsione dell'art. 185-bis c.p.c., si ritiene opportuno esplicitare che il giudice istruttore ha sempre il potere di formulare la proposta, sino a che la causa non sia rimessa in decisione, a prescindere dalla istanza congiunta delle parti.</p>
<p>Art. 140-<i>duodecies</i> (Interruzione della prescrizione)</p>	<p>Art. 140-<i>duodecies</i> (Interruzione dei termini di prescrizione e impedimento della decadenza)</p>	
<p>1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell'articolo 140-<i>novies</i> è interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, dalla notificazione dell'atto introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-<i>octies</i> e 140-<i>novies</i>.</p>	<p>1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell'articolo 140-<i>novies</i> è interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, dal deposito dell'atto introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-<i>octies</i> e 140-<i>novies</i> sempre che questo sia poi notificato al resistente. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo sono altresì impediti le decadenze previste a carico dei consumatori.</p>	<p>Gli effetti sostanziali della domanda giudiziale sono dalla Direttiva riferiti all'atto introduttivo della azione rappresentativa, che pure, come veduto, potrebbe ancora non dedurre in giudizio il diritto di alcun aderente. Sembra allora incongruo ritenere che l'effetto interruttivo si produca solo al momento del perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo alla impresa resistente. Specie tenuto conto che il nostro legislatore, avendo optato per il modello del rito semplificato di cognizione, imporrebbe all'ente legittimato la attesa della emanazione del decreto di fissazione della udienza prima di poter notificare ricorso e decreto al resistente.</p> <p>Lo Schema di decreto (ma a ben vedere la stessa Direttiva) non sembrano tener conto del fatto che alcune situazioni giuridiche soggettive tutelabili mediante la azione rappresentativa sono soggette a termini di decadenza, non di prescrizione. Potrebbe essere opportuno prevedere anche un analogo effetto impeditivo.</p>

<p>Art. 140-<i>quaterdecies</i> (Spese del procedimento)</p> <p>1. Il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ridotta alla metà. Non si applica l'articolo 13, comma 1-<i>ter</i>, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».</p> <p>Tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall'articolo 140-<i>quinquies</i>.</p> <p>2. Dopo l'allegato II-<i>sexies</i> al citato decreto legislativo n. 206 del 2005 è aggiunto l'Allegato II- <i>septies</i>, di cui all'allegato A al presente decreto.</p>		<p>L'allegato II-<i>septies</i> in calce allo Schema di decreto legislativo ricopia l'elenco, ricalca l'elenco presente nella Direttiva, di vari strumenti di diritto unionale a tutela del consumatore ma anche a tutela di situazioni giuridiche non prettamente consumeristiche, es. <i>privacy</i>, Direttiva <i>e-commerce</i> 2000/31/CE.</p> <p>Potrebbe essere opportuno aggiornare <i>ante litteram</i> i riferimenti normativi dell'allegato II-<i>septies</i>, per includervi sin d'ora il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, c.d. Digital Services Act, che sopprime e sostituisce gli artt. 12-15 Direttiva 2000/31/CE sulla responsabilità degli <i>internet service provider</i>; il nuovo Regolamento sarà applicabile dal 17 febbraio 2024.</p> <p>L'elenco degli atti normativi, la cui violazione può dare luogo a una azione rappresentativa, è cruciale poiché delimita <i>ratione materiae</i> il campo di applicazione della nuova azione.</p>
--	--	--